



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/25 DEL 30.05.2024

Oggetto: Stagione balneare 2024. Esercizio funzioni amministrative sul demanio marittimo.
Indirizzi operativi.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica intende preliminarmente fornire alcuni cenni sul quadro normativo di riferimento in materia di gestione di concessioni demaniali marittime, rammentando che la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), ha apportato significative novità in merito all'attribuzione delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, tra la Regione e i Comuni costieri.

In particolare, continua l'Assessore, l'art. 24 (Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni della Regione. Norma transitoria), della suddetta legge regionale, prevede che spetta alla Regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, ed il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

Ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale, sono attribuite ai Comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali.

L'Assessore ricorda che, alla luce del suesposto quadro legislativo regionale, tenuto conto della complessità della normativa nazionale ed europea regolante l'uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative, la Giunta, nelle more di una articolata riforma generale della materia ed al fine di assicurare i servizi essenziali per l'industria turistica della Sardegna, ha emanato negli ultimi anni varie deliberazioni finalizzate a definire indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo. Tra queste, ricorda la deliberazione n. 4/118 del 15 febbraio 2024, che consentirà, anche per la stagione 2024, l'esercizio delle attività turistico ricreative nel demanio marittimo.

Nel merito l'Assessore pone l'attenzione, per la stagione 2024, su alcuni aspetti che nel concreto, caratterizzano le attuali attività di gestione amministrativa delle concessioni, anche alla luce dell'articolata tipologia di provvedimenti che definiscono alcune specifiche fattispecie concessorie "annuali", la cui soluzione diventa urgente visto l'approssimarsi della stagione balneare. Ciò al fine,



prosegue l'Assessore, di fare fronte alle fisiologiche criticità di ordine pratico connesse al passaggio di funzioni tra enti, di cui alla richiamata legge regionale n. 7/2021, ma anche per ridurre le criticità gestionali in cui si trovano ad operare i Servizi territoriali incardinati nella Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, uniformando l'azione amministrativa dei vari uffici.

L'Assessore ritiene, quindi, opportuno fornire alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze indirizzi tesi a coordinare, per la stagione balneare 2024, il procedimento amministrativo da seguire, tra i vari Servizi territoriali, per l'istruttoria delle diverse tipologie delle cosiddette "concessioni annuali", riportate a seguire dal punto 1 al punto 11, oltre a degli indirizzi specifici per la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.

1. Concessioni a carattere stagionale per finalità turistico ricreative e per strutture ricettive e sanitarie, ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 35/12 del 9.7.2020 (c.d. Linee guida PUL).

L'Assessore ricorda che è competenza delle Amministrazioni comunali, nell'ambito della predisposizione del PUL, la pianificazione e localizzazione delle concessioni demaniali per strutture ricettive e sanitarie, ai sensi dell'art. 14-bis delle vigenti Linee guida. Specifica che è il PUL, predisposto e approvato dalle Amministrazioni comunali, a disciplinare il rilascio delle concessioni di cui al presente punto. In assenza di PUL, è consentito il rilascio di concessioni a strutture ricettive e sanitarie da localizzare secondo le previsioni dell'art. 11 delle stesse Linee guida. Si specifica, per tale ipotesi, che la distanza dei 1.000 metri è calcolata dalla struttura ricettiva o sanitaria all'arenile in cui si richiede e si posiziona la concessione. In assenza di PUL, tali concessioni, che sono da intendersi per soli lettini e ombrelloni, devono essere annuali, a carattere stagionale, con stagionalità riferita a quella estiva, come da ordinanza balneare.

In merito, l'Assessore rileva l'opportunità che il procedimento concessorio relativo alla fattispecie in esame debba avvenire secondo le procedure ordinarie con formale istruttoria delle istanze di parte dei soggetti interessati.

Il concessionario, per il periodo di concessione, sarà tenuto a costituire idonea cauzione, e a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi regionali.

In assenza di PUL approvato sono fatte salve, da quanto disposto al comma 1 e comma 2 del presente punto 1, per l'annualità 2024, le strutture ricettive e sanitarie già in possesso negli anni precedenti di titoli a carattere stagionale, con esclusione dell'ampliamento disposto per il



distanziamento sociale (Covid-19). I titolari potranno presentare, agli uffici regionali competenti, apposita istanza di autorizzazione.

In assenza di PUL approvato, per l'annualità 2024, per le concessioni a carattere stagionale per finalità turistico ricreative già rilasciate negli anni precedenti, anche a seguito di procedura di evidenza pubblica attivata dalle Amministrazioni comunali o dagli uffici regionali, con esclusione dell'ampliamento disposto per il distanziamento sociale (Covid-19), si potrà presentare, agli uffici regionali competenti, apposita istanza di autorizzazione.

2. Autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati.

L'Assessore premette che si tratta di autorizzazioni relative alla sicurezza per salvaguardare l'incolumità dei bagnanti. Non comportano l'occupazione esclusiva del demanio marittimo e sono destinati al pubblico utilizzo per consentire l'atterraggio e la partenza dei natanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle tavole a vela, delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario.

Per il posizionamento di corridoi di lancio e atterraggio o cavi tarozzati è necessaria apposita autorizzazione da parte dei Servizi territoriali della Regione, previo parere dell'Autorità marittima, nel rispetto delle modalità tecniche di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto.

Per il posizionamento di corridoi di lancio e atterraggio, al fine della loro installazione, ad eccezione di quelli funzionali alle concessioni esistenti o previste dal PUL di noleggio a terra di natanti, è necessario garantire di norma un distanziamento di almeno 200 metri tra una corsia e l'altra, per evitare un'elevata riduzione delle aree destinate alla balneazione, fatto salvo il parere dell'Autorità marittima e casi di comprovata documentata necessità.

3. Concessioni per celebrazione di matrimoni su arenile.

L'Assessore precisa che l'attività di celebrazione di matrimonio dovrà svolgersi previo rilascio di concessione (secondo il procedimento di cui all'art. 36 del Codice della navigazione, con durata anche pluriennale e dietro corresponsione del relativo canone erariale), in cui siano individuate, da ogni Comune, una o più aree definite e destinate allo scopo.

Le aree in parola saranno ordinariamente lasciate alla pubblica e libera fruizione e il Comune concessionario dovrà allestirle all'occorrenza, dandone preavviso ai competenti Servizi regionali.

Le concessioni suddette potranno essere rilasciate anche in assenza di Piano di utilizzo dei litorali, ovvero in aree di spiaggia libera, secondo il Piano vigente.



In alternativa, il Comune potrà celebrare il matrimonio in aree demaniali già oggetto di concessione, d'accordo con il concessionario e previa comunicazione al Servizio regionale territorialmente competente.

L'Assessore ritiene opportuno precisare che, fuori dalla previsione in oggetto, resta inibita, in quanto non consentita dall'ordinamento vigente, l'assegnazione a soggetti privati di aree demaniali sul litorale per lo svolgimento di feste, manifestazioni o cerimonie, a carattere esclusivamente personale.

4. Iscrizione al registro previsto dall'art. 68 del Codice della navigazione.

L'Assessore rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione, coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti, ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza dell'ente gestore del demanio marittimo, il quale può sottoporre i medesimi soggetti a iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso.

L'Assessore evidenzia che, relativamente all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione per l'esercizio di attività sul demanio marittimo, occorre distinguere due casistiche:

- a) nei casi in cui il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatiche sul demanio marittimo, o la Regione, o altri Enti nell'ambito delle proprie competenze gestorie, non abbiano previsto alcun limite o contingente complessivo per l'esercizio dell'attività, l'iscrizione nel registro avviene a seguito di presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE, il cui Codice univoco costituisce il numero di iscrizione nel registro regionale;
- b) nei casi in cui il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatiche sul demanio marittimo o la Regione, nell'ambito delle proprie competenze gestorie, abbiano previsto limiti o contingenti per l'esercizio dell'attività, la procedura di selezione dei beneficiari deve essere esclusa dalla competenza del SUAPE e viene gestita direttamente dal Servizio regionale competente per territorio. In tali casi, la durata del titolo abilitativo è stabilita dal bando o da diverso atto adottato dall'ente competente.

5. Aree sugli arenili a supporto delle concessioni sugli specchi acquei (c.d. 3x3).

L'Assessore riferisce che, in passato, con determinazione dirigenziale, veniva regolamentata l'occupazione stagionale di aree scoperte a terra di limitata estensione (tre metri per tre metri) funzionale alle concessioni aventi ad oggetto specchi acquei.



Tali aree, dotate di minima attrezzatura, si dimostrano tuttavia indispensabili per potere svolgere le fasi di contrattazione, bigliettazione, vigilanza, eventuale soccorso, relative alla concessione (turistica o di nautica) esercitata sul vicino specchio acqueo.

L'Assessore rileva, quindi, l'opportunità che tali occupazioni vengano previste e disciplinate in maniera uniforme tra i Servizi regionali.

Pertanto, i Servizi regionali potranno autorizzare l'occupazione stagionale di simili aree in ampliamento delle attuali concessioni di specchi acquei, seguendo l'ordinario procedimento previsto per le istanze di variazione, ex art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, o afferire a nuova concessione di specchio acqueo (art. 36 cod. nav.).

Sulle aree scoperte in oggetto potranno essere sistemati arredi da spiaggia (sedie, tavolino, ombrellone, gazebo, etc.), o, se consentito, di sicurezza (es. salvagente) da rimuovere interamente al termine della giornata.

Il concessionario dello specchio acqueo sarà tenuto a corrispondere il canone erariale in misura di legge, in aggiunta al canone già dovuto per la concessione che viene estesa, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi competenti.

6. Aree sugli specchi acquei a supporto delle attività esercitate funzionali ai campi di ormeggio (navetta).

L'Assessore riferisce dell'esigenza, rappresentata dagli operatori economici titolari di concessione per campi di ormeggio, di avere a disposizione uno specchio acqueo per posizionare un natante da utilizzare esclusivamente come navetta.

In relazione a tali esigenze, può ritenersi ammissibile, nei casi in cui la situazione dei luoghi lo richieda e lo consenta e previo parere favorevole della Capitaneria di Porto in relazione agli aspetti di sicurezza della navigazione, l'occupazione di specchi acquei fino mq 30, da individuare preferibilmente, per ridurre al minimo le interferenze con la balneazione, lateralmente a corridoi di lancio già autorizzati

Il procedimento amministrativo da seguire, in tali casi, è quello del rilascio di variazione della concessione (art. 24 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione), in caso di operatore che è già titolare di concessione.

7. Aree su litorale per operatori turistici che operano in adiacenza al demanio.

L'Assessore riferisce, nei casi in cui manca il PUL per cui non è conseguentemente consentito il rilascio di nuove concessioni in ragione del divieto di cui all'art. 10 delle richiamate Linee guida,



dell'esigenza, rappresentata da operatori turistici (titolari di bar o ristoranti), che operano su aree private adiacenti al demanio marittimo, per i quali vi è la necessità di potere, comunque, fruire di superfici ulteriori su cui posizionare tavolini per la clientela.

Tale esigenza si deve confrontare da un lato con la necessità di salvaguardare il preminente interesse pubblico alla libera fruizione della spiaggia, dall'altro con la necessità di non recare pregiudizio alle prerogative programmatiche in capo ai Comuni.

Sotto tali profili, in assenza di PUL (e in particolare in assenza di una diversa previsione da parte del Comune), l'esigenza in oggetto può risultare ammissibile, sempre che non interferisca con le usuali attività di balneazione.

In sintesi, l'Assessore ritiene ammissibile il rilascio di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, per l'occupazione di aree scoperte, a titolo meramente temporaneo, e cioè per un massimo di 90 giorni, per un'area limitata al massimo a 200 mq, fuori dall'orario di fruizione della spiaggia per la normale attività di balneazione previsto nella vigente ordinanza balneare della Regione e, comunque, oltre le ore 20:00, tramite posizionamento di attrezzature leggere e di uso liberamente consentito in spiaggia, quali ombrellone, gazebo, passerelle, sedie e tavolini. Tutte le installazioni devono essere rimosse secondo orario di chiusura del locale e, comunque, entro le ore 07:00 del mattino seguente.

Il soggetto autorizzato sarà tenuto a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi regionali competenti.

8. Titolari di concessione per chiosco di somministrazione di alimenti e bevande (tavolini per la clientela).

L'Assessore riferisce, nei casi in cui manca il PUL, per cui non è conseguentemente consentito il rilascio di nuove concessioni in ragione del divieto di cui all'art. 10 delle richiamate Linee guida, dell'esigenza, rappresentata da operatori turistici titolari di sole concessioni di chiosco bar (senza lettini e ombrelloni), per i quali vi è la necessità di potere comunque fruire di adeguate superfici su cui posizionare tavolini per la clientela. Tale esigenza si deve confrontare da un lato con la necessità di salvaguardare il preminente interesse pubblico alla libera fruizione della spiaggia, dall'altro con la necessità di non recare pregiudizio alle prerogative programmatiche in capo ai Comuni.

Sotto tali profili, in assenza di PUL (e in particolare in assenza di una diversa previsione da parte del Comune), l'esigenza in oggetto può risultare ammissibile, sempre che non interferisca con le usuali attività di balneazione, e, a tale fine, l'Assessore ritiene ammissibile che per i chioschi non dotati di



idonea area (pedana) per posizionare tavolini per la clientela sia assentibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice della navigazione, per la stagione balneare 2024, nel rispetto delle distanze minime tra concessioni di cui alle linee guida del PUL, una superficie massima di 50 mq da destinare a tale scopo. Detta superficie è assentibile, esclusivamente fino al massimo suindicato, anche per i chioschi bar in possesso di pedane aventi superfici inferiori a 50 mq.

9. Aree per utilità sociale.

L'Assessore riferisce dell'esigenza, da sempre rappresentata dalle Amministrazioni comunali, di potere destinare aree del litorale a finalità di utilità sociale (destinate ad attività sportive, aree per animali domestici, aree attrezzate per il gioco dei bambini, aree con attrezzature di supporto per persone con disabilità, etc.).

L'Assessore informa che, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 9-bis, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come modificata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3, in assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto alla loro istituzione, le aree destinate alla pratica sportiva e all'accesso dei cani in spiaggia possono essere affidate in gestione, con autorizzazione stagionale da parte dell'amministrazione comunale, ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Tali aree devono comunque rimanere accessibili a tutti. Al di là della descritta fattispecie (la cui competenza, alla luce della descritta modifica di cui alla legge regionale n. 7/2021, è oggi da riferire alla Regione), l'Assessore premette che il PUL ha ad oggetto soltanto le concessioni preordinate all'esercizio di attività economiche rilevanti per il mercato dei servizi, nonché gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare (art. 22-bis, comma 3, legge regionale n. 45/1989).

Pertanto, la disciplina delle Linee guida, con le relative forme di salvaguardia, non si riferisce alla totalità delle concessioni e delle opere realizzabili sul demanio marittimo, perché si incentra su ciò che riguarda concessioni demaniali dirette allo svolgimento delle attività "commerciali", di cui all'art. 1, lettere da a) ad e), del decreto-legge n. 400/1993, nonché le attività finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare.

L'Assessore, in relazione allo svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative, o comunque di attività con finalità di utilità sociale, anche non direttamente connesse all'uso del mare, deliberate o



patrocinate dal Comune, pur in assenza di PUL (o in assenza di espressa previsione nel PUL vigente), non opera il divieto di cui all'art. 10 delle Linee guida PUL citate. In tali casi, quindi, è ammissibile il rilascio di autorizzazioni a titolo gratuito, ovvero concessioni temporanee assoggettate al pagamento del canone di durata non superiore a 90 giorni, che verranno rilasciate al Comune (anche sotto forma di società in house), ovvero all'associazione, società sportiva dilettantistica, o in generale ONLUS, indicata dal Comune.

In caso di concessione assoggettata a canone, il titolare potrà anche, nel rispetto del proprio statuto, esercitare una residuale attività commerciale, purché non finalizzata al lucro ma unicamente al recupero delle spese.

10. Riprese fotografiche o cinematografiche.

L'Assessore riferisce della crescente richiesta di concessioni temporanee per la realizzazione di riprese fotografiche o cinematografiche sul demanio marittimo, che spesso comportano l'occupazione, anche esclusiva, di tratti, anche di rilevante estensione, di specchio acqueo o di arenile.

In particolare, se da un lato si evidenzia l'opportunità di non rinunciare a tali occasioni, che tra l'altro suscitano notevole impatto pubblicitario per la Sardegna, dall'altro emerge la necessità che l'uso del demanio marittimo risulti, comunque, compatibile con il preminente interesse ad assicurare la pubblica e libera fruizione dei beni del demanio marittimo, in relazione alle naturali e necessarie finalità legate agli usi del mare e della navigazione.

A tale fine, l'Assessore ritiene necessario valutare attentamente le richieste in parola, al fine di garantire il rispetto della destinazione naturale dei beni del demanio marittimo. In tale prospettiva, ritiene opportuno richiedere il parere al Comune territorialmente competente, nei casi in cui è necessaria una regolamentazione o limitazione dell'accesso del pubblico alle aree in cui si svolgono le riprese.

Analogamente, ritiene necessario richiedere il parere alla Capitaneria di Porto quando sia opportuno accertare che l'uso richiesto del bene demaniale non sia incompatibile con la sua naturale destinazione.

Tali concessioni sono comunque soggette al pagamento del canone demaniale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi del demanio territorialmente competenti.

Relativamente a tale ultimo aspetto, al fine di agevolare la diffusione dell'immagine della Sardegna nel mondo e favorire le attività degli artisti emergenti, l'Assessore ritiene che debba essere attivata



una interlocuzione con l'Agenzia del Demanio finalizzata alla determinazione di un canone demaniale ridotto per le attività di cui al presente punto.

11. Prelievo acqua di mare.

L'Assessore riferisce che, a seguito della modifica legislativa di cui alla legge regionale n. 7/2021, la Regione Autonoma della Sardegna gestisce anche il posizionamento di condotte per il prelievo di acqua di mare (ad uso dei ristoranti con vivai, oppure di piscine private o di strutture ricettive, etc.). In merito, rileva che, accanto alle ipotesi di installazioni stabili destinate al prelievo di acqua di mare, che costituisce oggetto di concessione, per la parte in cui tali installazioni insistano sul demanio marittimo, vi sono frequenti richieste di posizionamento meramente episodico.

Al fine, quindi, di fornire ai Servizi regionali un atto di indirizzo diretto a uniformare il procedimento concessorio, l'Assessore propone che, in caso di posizionamento episodico (cioè con cadenza, orario, quantità e modalità tali da non integrare, di fatto, un uso esclusivo del demanio marittimo e da non impedire la fruizione da parte della generalità degli utenti) sia sufficiente un nulla osta che non comporti il pagamento di un canone demaniale. In tale senso, fatta salva la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti già rilasciati, può ritenersi che il posizionamento con frequenza massima quindicinale, nella fascia compresa tra le 20:00 e le 07:00, in orario non destinato alla balneazione, non configuri, in linea di massima, un'occupazione esclusiva del demanio marittimo ai sensi dell'art. 36, idonea a giustificare la corresponsione del canone demaniale.

In ogni caso, pure se l'intervento non è soggetto a concessione, il soggetto autorizzato al prelievo dovrà fornire un calendario degli interventi, ovvero avvertire tempestivamente i Servizi della Regione Autonoma della Sardegna (oltre che della Capitaneria di Porto) prima di procedere al temporaneo posizionamento di una condotta di prelievo sul demanio marittimo.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, infine, propone alla Giunta:

- di dare mandato all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, al fine di agevolare la diffusione dell'immagine della Sardegna nel mondo e favorire le attività degli artisti emergenti, per la attivazione di un tavolo tecnico con l'Agenzia del Demanio per valutare la possibilità di determinare un canone demaniale ridotto per le attività di cui al punto 10;
- di dare mandato al Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, tramite i competenti Servizi, per gli adempimenti di competenza.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, per la stagione balneare 2024, gli indirizzi operativi concernenti l'esercizio di funzioni amministrative sul demanio marittimo riportati in premessa e riepilogati nei seguenti punti:

1. Concessioni a carattere stagionale per finalità turistico ricreative e per strutture ricettive e sanitarie, ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 35/12 del 9.7.2020 (c.d. Linee guida PUL).

È competenza delle amministrazioni comunali, nell'ambito della predisposizione del PUL, la pianificazione e localizzazione delle concessioni demaniali per strutture ricettive e sanitarie, ai sensi dell'art. 14-bis delle vigenti Linee guida. Il PUL, predisposto e approvato dalle amministrazioni comunali, disciplina il rilascio delle concessioni di cui al presente punto. In assenza di PUL, è consentito il rilascio di concessioni a strutture ricettive e sanitarie da localizzare secondo le previsioni dell'articolo 11 delle stesse Linee guida. Per tale ipotesi, la distanza dei 1.000 metri è calcolata dalla struttura ricettiva o sanitaria all'arenile in cui si richiede e si posiziona la concessione. In assenza di PUL, tali concessioni, che sono da intendersi per soli lettini e ombrelloni, devono essere annuali, a carattere stagionale, con stagionalità riferita a quella estiva, come da ordinanza balneare.

Il procedimento concessorio relativo alla fattispecie in esame deve avvenire secondo le procedure ordinarie, con formale istruttoria delle istanze di parte dei soggetti interessati.

Il concessionario, per il periodo di concessione, sarà tenuto a costituire idonea cauzione, e a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi regionali.

In assenza di PUL approvato, sono fatte salve, da quanto disposto al comma 1 e comma 2 del presente punto, per l'annualità 2024, le strutture ricettive e sanitarie già in possesso negli anni precedenti di titoli a carattere stagionale, con esclusione dell'ampliamento disposto per il



distanziamento sociale (Covid-19). I titolari potranno presentare, agli uffici regionali competenti, apposita istanza di autorizzazione.

In assenza di PUL approvato, per l'annualità 2024, per le concessioni a carattere stagionale per finalità turistico ricreative già rilasciate negli anni precedenti, anche a seguito di procedura di evidenza pubblica attivata dalle Amministrazioni comunali o dagli uffici regionali, con esclusione dell'ampliamento disposto per il distanziamento sociale (Covid-19), si potrà presentare, agli uffici regionali competenti, apposita istanza di autorizzazione.

2. Autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati.

Si tratta di autorizzazioni relative alla sicurezza per salvaguardare l'incolumità dei bagnanti. Non comportano l'occupazione esclusiva del demanio marittimo e sono destinate al pubblico utilizzo per consentire l'atterraggio e la partenza dei natanti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle tavole a vela, delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario.

Per il posizionamento di corridoi di lancio e atterraggio o cavi tarozzati è necessaria apposita autorizzazione da parte dei Servizi territoriali della Regione, previo parere dell'Autorità marittima, nel rispetto delle modalità tecniche di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto.

Per il posizionamento di corridoi di lancio e atterraggio, al fine della loro installazione, ad eccezione di quelli funzionali alle concessioni esistenti o previste dal PUL di noleggio a terra di natanti, è necessario garantire di norma un distanziamento di almeno 200 metri tra una corsia e l'altra, per evitare un'elevata riduzione delle aree destinate alla balneazione, fatto salvo il parere dell'Autorità marittima e casi di comprovata documentata necessità.

3. Concessioni per celebrazione di matrimoni su arenile.

L'attività di celebrazione di matrimonio dovrà svolgersi previo rilascio di concessione (secondo il procedimento di cui all'art. 36 del Codice della navigazione, con durata anche pluriennale e dietro corresponsione del relativo canone erariale), in cui siano individuate, da ogni Comune, una o più aree definite e destinate allo scopo. Le aree in parola saranno ordinariamente lasciate alla pubblica e libera fruizione e il Comune concessionario dovrà allestirle all'occorrenza, dandone preavviso ai competenti Servizi regionali.

Le concessioni suddette potranno essere rilasciate anche in assenza di Piano di utilizzo dei litorali, ovvero in aree di spiaggia libera, secondo il Piano vigente.



In alternativa, il Comune potrà celebrare il matrimonio in aree demaniali già oggetto di concessione, d'accordo con il concessionario e previa comunicazione al Servizio regionale territorialmente competente.

Fuori dalla previsione in oggetto, resta inibita, in quanto non consentita dall'ordinamento vigente, l'assegnazione a soggetti privati di aree demaniali sul litorale per lo svolgimento di feste, manifestazioni o cerimonie a carattere esclusivamente personale.

4. Iscrizione al registro previsto dall'art. 68 del Codice della navigazione.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione, coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza dell'ente gestore del demanio marittimo, il quale può sottoporre i medesimi soggetti a iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso.

Relativamente all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione per l'esercizio di attività sul demanio marittimo, occorre distinguere due casistiche:

- a) nei casi in cui il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatiche sul demanio marittimo o la Regione, o altri Enti nell'ambito delle proprie competenze gestorie, non abbiano previsto alcun limite o contingente complessivo per l'esercizio dell'attività, l'iscrizione nel registro avviene a seguito di presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE, il cui Codice univoco costituisce il numero di iscrizione nel registro regionale;
- b) nei casi in cui il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatiche sul demanio marittimo o la Regione, nell'ambito delle proprie competenze gestorie, abbiano previsto limiti o contingenti per l'esercizio dell'attività, la procedura di selezione dei beneficiari deve essere esclusa dalla competenza del SUAPE e viene gestita direttamente dal Servizio regionale competente per territorio. In tali casi, la durata del titolo abilitativo è stabilita dal bando o da diverso atto adottato dall'ente competente.

5. Aree sugli arenili a supporto delle concessioni sugli specchi acquei (c.d. 3x3).

In passato, con determinazione dirigenziale, veniva regolamentata l'occupazione stagionale di aree scoperte a terra di limitata estensione (tre metri per tre metri), funzionale alle concessioni aventi ad oggetto specchi acquei.



Tali aree, dotate di minima attrezzatura, si dimostrano, tuttavia, indispensabili per potere svolgere le fasi di contrattazione, bigliettazione, vigilanza, eventuale soccorso, relative alla concessione (turistica o di nautica) esercitata sul vicino specchio acqueo.

Tali occupazioni devono essere previste e disciplinate in maniera uniforme tra i Servizi regionali.

Pertanto, i Servizi regionali potranno autorizzare l'occupazione stagionale di simili aree in ampliamento delle attuali concessioni di specchi acquei, seguendo l'ordinario procedimento previsto per le istanze di variazione, ex art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, o afferire a nuova concessione di specchio acqueo (art. 36 cod. nav.).

Sulle aree scoperte in oggetto potranno essere sistemati arredi da spiaggia (sedie, tavolino, ombrellone, gazebo, etc.), o, se consentito, di sicurezza (es. salvagente) da rimuovere interamente al termine della giornata.

Il concessionario dello specchio acqueo sarà tenuto a corrispondere il canone erariale in misura di legge, in aggiunta al canone già dovuto per la concessione che viene estesa, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi competenti.

6. Aree sugli specchi acquei a supporto delle attività esercitate funzionali ai campi di ormeggio (navetta).

Gli operatori economici titolari di concessione per campi di ormeggio hanno l'esigenza di avere a disposizione uno specchio acqueo per posizionare un natante da utilizzare, esclusivamente, come navetta.

In relazione a tali esigenze, può ritenersi ammissibile, nei casi in cui la situazione dei luoghi lo richieda e lo consenta e previo parere favorevole della Capitaneria di Porto in relazione agli aspetti di sicurezza della navigazione, l'occupazione di specchi acquei fino mq 30, da individuare preferibilmente, per ridurre al minimo le interferenze con la balneazione, lateralmente a corridoi di lancio già autorizzati

Il procedimento amministrativo da seguire, in tali casi, è quello del rilascio di variazione della concessione (art. 24 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione), in caso di operatore che è già titolare di concessione.

7. Aree su litorale per operatori turistici che operano in adiacenza al demanio.



Nei casi in cui manca il PUL, per cui non è conseguentemente consentito il rilascio di nuove concessioni in ragione del divieto di cui all'art. 10 delle Linee guida, gli operatori turistici (titolari di bar o ristoranti), che operano su aree private adiacenti al demanio marittimo, hanno l'esigenza di potere comunque fruire di superfici ulteriori su cui posizionare tavolini per la clientela.

Tale esigenza si deve confrontare da un lato con la necessità di salvaguardare il preminente interesse pubblico alla libera fruizione della spiaggia, dall'altro con la necessità di non recare pregiudizio alle prerogative programmatiche in capo ai Comuni.

Sotto tali profili, in assenza di PUL (e in particolare in assenza di una diversa previsione da parte del Comune), l'esigenza in oggetto può risultare ammissibile, sempre che non interferisca con le usuali attività di balneazione.

In sintesi, è ammissibile il rilascio di concessioni, ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, per l'occupazione di aree scoperte, a titolo meramente temporaneo e cioè per un massimo di 90 giorni, per un'area limitata al massimo a 200 mq, fuori dall'orario di fruizione della spiaggia per la normale attività di balneazione previsto nella vigente ordinanza balneare della Regione e, comunque, oltre le ore 20:00, tramite posizionamento di attrezzature leggere e di uso liberamente consentito in spiaggia, quali ombrellone, gazebo, passerelle, sedie e tavolini. Tutte le installazioni devono essere rimosse secondo orario di chiusura del locale e, comunque, entro le ore 07:00 del mattino seguente.

Il soggetto autorizzato sarà tenuto a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi regionali competenti.

8. Titolari di concessione per chiosco di somministrazione di alimenti e bevande (tavolini per la clientela).

Nei casi in cui manca il PUL, per cui non è conseguentemente consentito il rilascio di nuove concessioni in ragione del divieto di cui all'art. 10 delle richiamate Linee guida, gli operatori turistici titolari di sole concessioni di chiosco bar (senza lettini e ombrelloni) hanno l'esigenza di potere, comunque, fruire di adeguate superfici su cui posizionare tavolini per la clientela. Tale esigenza si deve confrontare da un lato con la necessità di salvaguardare il preminente interesse pubblico alla libera fruizione della spiaggia, dall'altro con la necessità di non recare pregiudizio alle prerogative programmatiche in capo ai Comuni. Sotto tali profili, in assenza di PUL (e in particolare in assenza di una diversa previsione da parte del Comune), l'esigenza in oggetto può risultare ammissibile, sempre che non interferisca con le usuali attività di balneazione, e, a tale fine, è ammissibile che per



i chioschi non dotati di idonea area (pedana) per posizionare tavolini per la clientela sia assentibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice della navigazione, per la stagione balneare 2024, nel rispetto delle distanze minime tra concessioni di cui alle linee guida del PUL, una superficie massima di 50 mq da destinare a tale scopo. Detta superficie è assentibile esclusivamente fino al massimo suindicato anche per i chioschi bar in possesso di pedane aventi superfici inferiori a 50 mq.

9. Aree per utilità sociale.

Le Amministrazioni comunali hanno, da sempre, l'esigenza di potere destinare aree del litorale a finalità di utilità sociale (destinate ad attività sportive, aree per animali domestici, aree attrezzate per il gioco dei bambini, aree con attrezzature di supporto per persone con disabilità, etc.).

Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 9-bis, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come modificata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3, in assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto alla loro istituzione, le aree destinate alla pratica sportiva e all'accesso dei cani in spiaggia possono essere affidate in gestione con autorizzazione stagionale da parte dell'amministrazione comunale ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Tali aree devono comunque rimanere accessibili a tutti.

Al di là della descritta fattispecie (la cui competenza, alla luce della descritta modifica di cui alla legge regionale n. 7/2021, è oggi da riferire alla Regione), il PUL ha ad oggetto soltanto le concessioni preordinate all'esercizio di attività economiche rilevanti per il mercato dei servizi, nonché gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare (art. 22-bis, comma 3, legge regionale n. 45/1989).

Pertanto la disciplina delle Linee guida, con le relative forme di salvaguardia, non si riferisce alla totalità delle concessioni e delle opere realizzabili sul demanio marittimo, perché si incentra su ciò che riguarda concessioni demaniali dirette allo svolgimento delle attività "commerciali", di cui all'art. 1, lettere da a) ad e), del decreto-legge n. 400/1993, nonché le attività finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare.

In relazione allo svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative, o comunque di attività con finalità di utilità sociale, anche non direttamente connesse all'uso del mare, deliberate o patrocinate dal Comune, pur in assenza di PUL (o in assenza di espressa previsione nel PUL vigente), non opera il



divieto di cui all'art. 10 delle Linee guida PUL citate. In tali casi, quindi, è ammissibile il rilascio di autorizzazioni a titolo gratuito, ovvero concessioni temporanee assoggettate al pagamento del canone di durata non superiore a 90 giorni, che verranno rilasciate al Comune (anche sotto forma di società in house), ovvero all'associazione, società sportiva dilettantistica, o in generale ONLUS, indicata dal Comune.

In caso di concessione assoggettata a canone, il titolare potrà anche, nel rispetto del proprio statuto, esercitare una residuale attività commerciale, purché non finalizzata al lucro ma unicamente al recupero delle spese.

10. Riprese fotografiche o cinematografiche.

La crescente richiesta di concessioni temporanee per la realizzazione di riprese fotografiche o cinematografiche sul demanio marittimo, spesso comportano l'occupazione, anche esclusiva, di tratti, anche di rilevante estensione, di specchio acqueo o di arenile.

In particolare, se da un lato si evidenzia l'opportunità di non rinunciare a tali occasioni, che tra l'altro suscitano notevole impatto pubblicitario per la Sardegna, dall'altro emerge la necessità che l'uso del demanio marittimo risulti comunque compatibile con il preminente interesse ad assicurare la pubblica e libera fruizione dei beni del demanio marittimo, in relazione alle naturali e necessarie finalità legate agli usi del mare e della navigazione.

A tale fine, occorre valutare attentamente le richieste, al fine di garantire il rispetto della destinazione naturale dei beni del demanio marittimo. In tale prospettiva, è opportuno richiedere il parere al Comune territorialmente competente, nei casi in cui è necessaria una regolamentazione o limitazione dell'accesso del pubblico alle aree in cui si svolgono le riprese.

Analogamente, è necessario richiedere il parere alla Capitaneria di Porto, quando sia opportuno accertare che l'uso richiesto del bene demaniale non sia incompatibile con la sua naturale destinazione.

Tali concessioni sono comunque soggette al pagamento del canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi del demanio territorialmente competenti.

Relativamente a tale ultimo aspetto, al fine di agevolare la diffusione dell'immagine della Sardegna nel mondo e favorire le attività degli artisti emergenti, verrà attivata una interlocuzione con l'Agenzia del Demanio finalizzata alla determinazione di un canone demaniale ridotto per le attività di cui al presente punto.

11. Prelievo acqua di mare.



A seguito della modifica legislativa di cui alla legge regionale n. 7/2021, la Regione Autonoma della Sardegna gestisce anche il posizionamento di condotte per il prelievo di acqua di mare (ad uso dei ristoranti con vivai, oppure di piscine private o di strutture ricettive, etc.).

Accanto alle ipotesi di installazioni stabili destinate al prelievo di acqua di mare, che costituisce oggetto di concessione, per la parte in cui tali installazioni insistano sul demanio marittimo, vi sono frequenti richieste di posizionamento meramente episodico.

Al fine, quindi, di fornire ai Servizi regionali un atto di indirizzo diretto a uniformare il procedimento concessorio, in caso di posizionamento episodico (cioè con cadenza, orario, quantità e modalità tali da non integrare, di fatto, un uso esclusivo del demanio marittimo e da non impedire la fruizione da parte della generalità degli utenti) è sufficiente un nulla osta che non comporti il pagamento di un canone demaniale. In tale senso, fatta salva la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti già rilasciati, può ritenersi che il posizionamento con frequenza massima quindicinale, nella fascia compresa tra le 20:00 e le 07:00, in orario non destinato alla balneazione, non configuri, in linea di massima, un'occupazione esclusiva del demanio marittimo ai sensi dell'art. 36, idonea a giustificare la corresponsione del canone demaniale.

In ogni caso, pure se l'intervento non è soggetto a concessione, il soggetto autorizzato al prelievo dovrà fornire un calendario degli interventi, ovvero avvertire tempestivamente i Servizi regionali (oltre che della Capitaneria di Porto) prima di procedere al temporaneo posizionamento di una condotta di prelievo sul demanio marittimo;

- di dare mandato all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, al fine di agevolare la diffusione dell'immagine della Sardegna nel mondo e favorire le attività degli artisti emergenti, per la attivazione di un tavolo tecnico con l'Agenzia del Demanio per valutare la possibilità di determinare un canone demaniale ridotto per le attività di cui al punto 10;
- di dare mandato al Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, tramite i competenti Servizi, per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde